

EBA/GL/2024/09
ESMA75-453128700-10

04/12/2024

Orientamenti congiunti dell'ABE e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività e dei prestatori di servizi per le cripto-attività

A. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

- Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾ e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 ⁽²⁾. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità, i partecipanti ai mercati finanziari e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti. I presenti orientamenti stabiliscono le prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria e le modalità di applicazione del diritto dell'Unione.
- Le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35), lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114 destinatarie degli orientamenti sono tenute a conformarsi a questi ultimi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente ai partecipanti ai mercati finanziari e agli enti finanziari.

Obblighi di segnalazione

- Entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti sui siti web dell'ABE e dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE o all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi, o iii) non sono conformi e non intendono conformarsi ai presenti orientamenti. In caso di non conformità, le autorità competenti devono altresì comunicare all'ESMA o all'ABE i motivi del mancato rispetto dei presenti orientamenti, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli stessi sui siti web dell'ESMA e dell'ABE in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Le notifiche devono essere presentate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Qualsiasi modifica dello stato di conformità deve essere comunicata anche all'ABE o all'ESMA.
- I partecipanti ai mercati finanziari e gli enti finanziari non sono tenuti a comunicare la conformità ai presenti orientamenti.
- Le notifiche saranno pubblicate sul sito web dell'ABE, in linea con l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, e sul sito web dell'ESMA, in linea con l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

1. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 11, del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCa), i presenti orientamenti congiunti riguardano la valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività (asset-referenced tokens - ART) e dei prestatori di servizi per le cripto-attività (crypto-asset service providers - CASP).

Ambito d'applicazione

2. I presenti orientamenti si applicano, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, alle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35), lettera a), del MiCa, agli emittenti di token collegati ad attività e ai prestatori di servizi per le cripto-attività ⁽³⁾, conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 68, paragrafo 1, del MiCa per quanto riguarda la valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione di
 - a. un emittente richiedente di token collegati ad attività che richiede un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 18 del MiCa o autorizzato ai sensi dell'articolo 21 di tale regolamento («emittente di ART» ai fini dei presenti orientamenti),
 - b. un prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente che richiede un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del MiCa, o autorizzato ai sensi dell'articolo 63 di tale regolamento («CASP» ai fini dei presenti orientamenti), o, con riferimento all'articolo 68, paragrafo 1, del MiCa, che presta servizi per le cripto-attività nell'ambito della sua autorizzazione ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 2, 4, 5 e 6, del MiCa.
3. La valutazione dell'idoneità si basa sul requisito che i membri dell'organo di amministrazione degli emittenti di ART e dei CASP debbano soddisfare i criteri stabiliti rispettivamente all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 68, paragrafo 1, che prevedono che i membri dell'organo di amministrazione soddisfino i requisiti di sufficiente onorabilità e siano in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere efficacemente le loro funzioni, nonché sulla valutazione del fatto che i membri dell'organo di amministrazione possiedano le conoscenze, le capacità e l'esperienza adeguate, individualmente e collettivamente, per svolgere le loro funzioni. I membri dell'organo di amministrazione degli emittenti di ART e dei CASP non sono stati condannati per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o

⁽³⁾ A norma dell'articolo 60, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1114, le entità di cui all'articolo 60, paragrafi da 1 a 6, non sono soggette, tra l'altro, all'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114.

per altri reati che potrebbero incidere sulla loro onorabilità. I membri dell'organo di amministrazione da sottoporre a valutazione includono sia i futuri membri dell'organo di amministrazione di un emittente di ART o di un CASP, sia quelli che hanno già assunto le loro funzioni. Se l'organo di amministrazione è composto da funzioni di gestione e di sorveglianza, i presenti orientamenti si applicano sia alle funzioni che ai membri di entrambe le funzioni ⁽⁴⁾.

Destinatari

4. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35, lettera a), del MiCa.
5. I presenti orientamenti sono altresì rivolti a:
 - a. gli emittenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, del MiCa, autorizzati conformemente all'articolo 21 di tale regolamento,
 - b. gli emittenti richiedenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 11, del MiCa, che presentano una domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 18 di tale regolamento,
 - c. i CASP di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15, del MiCa, autorizzati conformemente all'articolo 63 di tale regolamento o, con riferimento all'articolo 68, paragrafo 1, del MiCa, che prestano servizi per le cripto-attività nell'ambito della loro autorizzazione ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 2, 4, 5 e 6, del MiCa.
 - d. I CASP richiedenti che hanno presentato una domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 63 del MiCa.

Definizioni

6. I termini utilizzati e definiti nell'ambito del MiCa e degli «Orientamenti congiunti ABE-ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi della direttiva 2013/36/UE e della direttiva 2014/65/UE» hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti; inoltre, si applicano le seguenti definizioni:

Gruppo:	un gruppo come definito all'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE.
Organo di amministrazione nella sua funzione di gestione:	l'organo di amministrazione nel suo ruolo di effettiva direzione dell'emittente di ART o del CASP e comprende le persone che dirigono le sue attività.

⁽⁴⁾ L'articolo 3, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2023/1114 definisce l'organo di amministrazione come «l'organo o gli organi di un emittente, offerente o persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l'attività del soggetto».

Organo di amministrazione nella sua funzione di sorveglianza:	laddove istituito, l'organo di amministrazione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza.
Incarico di amministratore:	la posizione di membro dell'organo di amministrazione di un ente o di un'altra entità giuridica. Nel caso in cui l'organo di amministrazione, a seconda della forma giuridica dell'entità, sia composto da un'unica persona, anche tale posizione viene considerata un incarico di amministratore.
Membro:	un membro proposto o nominato dell'organo di amministrazione, anche agendo per conto di persone giuridiche che sono membri dell'organo di amministrazione.
Idoneità:	in riferimento a un membro dell'organo di amministrazione, si ritiene che una persona valutata possieda sufficienti requisiti di onorabilità, compresa l'onestà e l'integrità, e, sia individualmente che collettivamente con altri membri, possieda le conoscenze, le competenze e l'esperienza adeguate e sia individualmente in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere le funzioni di cui è responsabile.

B. Attuazione

Data di applicazione

- I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 04/02/2025.

C. Orientamenti congiunti

C.1. Applicazione del principio di proporzionalità

- Il principio di proporzionalità mira a conciliare in modo coerente i meccanismi di governance con il profilo di rischio individuale e il modello d'impresa degli emittenti di ART e dei CASP, tenendo conto della posizione individuale in seno all'organo di amministrazione per il quale è effettuata una valutazione, in modo che gli obiettivi dei requisiti normativi, vale a dire che il membro è idoneo per quanto riguarda la posizione specifica individualmente e collettivamente, siano effettivamente raggiunti.
- Gli emittenti di ART, i CASP e le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione le dimensioni dell'emittente di ART o del CASP, la sua organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle attività emesse e dei servizi prestati nel valutare le conoscenze, le esperienze e le competenze individuali e collettive sufficienti dei membri dell'organo di amministrazione, e che i membri siano in grado individualmente di impegnare tempo sufficiente per svolgere efficacemente le loro funzioni parallelamente ad altri impegni temporali obbligatori che hanno.

10. Gli emittenti di ART significativi dovrebbero disporre di politiche di idoneità e processi di valutazione più sofisticati rispetto agli emittenti di ART non significativi. Lo stesso vale per i CASP, considerando le loro dimensioni e la classe di servizi per le cripto-attività prestati conformemente all'allegato IV del MiCa.
11. Tutti i membri dell'organo di amministrazione degli emittenti di ART e dei CASP dovrebbero godere di sufficiente onorabilità e di onestà e integrità, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, dalla sua organizzazione interna e dalla natura, portata e complessità delle sue attività, nonché dalle funzioni e dalle responsabilità della posizione specifica.
12. Ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità nella valutazione dell'idoneità dei membri in riferimento ai criteri relativi alle conoscenze e alle esperienze, nonché alla capacità dei membri di dedicare tempo sufficiente, gli emittenti di ART, i CASP e le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei seguenti criteri:
- a. le dimensioni dell'emittente di ART o del CASP in termini di totale di bilancio,
 - b. la forma giuridica dell'emittente di ART o del CASP e se è quotata o meno,
 - c. se l'emittente di ART o il CASP fa parte di un gruppo e, in caso affermativo, la valutazione della proporzionalità per il gruppo,
 - d. la natura e la complessità di tutte le attività commerciali,
 - e. se sono previste attività transfrontaliere e le dimensioni delle operazioni in ciascuna giurisdizione,
 - f. nel caso di un emittente di ART, i seguenti criteri aggiuntivi:
 - i. il volume e il numero di ART emessi,
 - ii. l'entità della riserva di attività detenute da emittenti di ART,
 - iii. il tipo e la complessità delle attività a cui un token fa riferimento,
 - iv. la complessità degli strumenti in cui viene investita la riserva di attività.
 - g. Nel caso di un CASP, i seguenti criteri aggiuntivi:
 - i. il tipo e il volume dei servizi prestati e la loro criticità per il funzionamento dei mercati delle cripto-attività,
 - ii. il tipo di clienti.

C.2. Nozioni di idoneità ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, e dell'articolo 68, paragrafo 1, del MiCa

C.2.1 Sufficienti requisiti di onorabilità

13. Nel valutare se i membri dell'organo di amministrazione di un emittente di ART o di un CASP soddisfino i requisiti di onorabilità, la valutazione dovrebbe riguardare, a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, lettera a), e dell'articolo 62, paragrafo 3, lettera a), del MiCa, l'assenza di precedenti penali in relazione a condanne e l'assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla normativa sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale. La valutazione dovrebbe inoltre riguardare qualsiasi altro fatto noto che potrebbe portare a valutare il membro non in possesso dei requisiti di onorabilità specificati nella presente sezione. Tali requisiti si applicano su base continuativa a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, e dell'articolo 68, paragrafo 1, del MiCa.
14. I membri dell'organo di amministrazione non dovrebbero essere stati soggetti a sanzioni, embarghi o misure legate al terrorismo, al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione decisi da uno Stato membro, dall'Unione o da un'organizzazione internazionale, ad esempio le Nazioni Unite. Qualora un membro dell'organo di amministrazione sia aggiunto a tale elenco di sanzioni finanziarie mirate, questo membro dovrebbe avere il divieto di svolgere la propria funzione ed essere rimosso dall'organo di amministrazione.
15. La valutazione dei criteri di onorabilità dei membri dell'organo di amministrazione di un emittente di ART o di un CASP dovrebbe essere effettuata sulla base delle informazioni di cui ai regolamenti delegati della Commissione adottati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, del MiCa nel caso di un emittente di ART e dell'articolo 62, paragrafo 5, del medesimo regolamento nel caso dei CASP.

C.2.2 Conoscenze, competenze ed esperienze individuali adeguate

16. I membri dell'organo di amministrazione dovrebbero avere una comprensione aggiornata delle attività commerciali dell'emittente di ART o del CASP e di tutti i suoi rischi, a un livello commisurato alle loro responsabilità. Ciò include un'adeguata comprensione di quei settori per i quali un singolo membro non è responsabile direttamente, ma collettivamente insieme agli altri membri dell'organo di amministrazione.
17. I membri dell'organo di amministrazione dovrebbero avere una chiara comprensione dei meccanismi di governance dell'emittente di ART o del CASP, del loro ruolo e delle loro responsabilità rispettivi e, se del caso, della struttura del gruppo.
18. I membri dell'organo di amministrazione dovrebbero comprendere i conflitti di interesse che possono esistere tra l'emittente di ART o il CASP e i suoi portatori di interessi.

19. I membri dell'organo di amministrazione dovrebbero essere in grado di contribuire all'attuazione di un'adeguata cultura aziendale e del rischio, dei valori e del comportamento aziendali in seno all'organo di amministrazione per condurre le attività in modo competente e responsabile.
20. La valutazione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza adeguate dovrebbe prendere in considerazione:
- il ruolo e le funzioni della posizione e le capacità richieste;
 - le conoscenze e le competenze acquisite attraverso l'istruzione, la formazione e la pratica;
 - l'esperienza pratica e professionale acquisita in posizioni precedenti e in altri incarichi di amministratore in corso;
 - le conoscenze, le competenze e l'esperienza acquisite e dimostrate dalla condotta professionale del membro.
21. Dovrebbero essere presi in considerazione il livello e il profilo dell'istruzione del membro e se essa si riferisca o meno al settore finanziario, compresi i mercati delle cripto-attività, o ad altri settori pertinenti. In particolare, la formazione nei settori della finanza, comprese le cripto-attività, dell'economia, del diritto, della contabilità, della revisione contabile, dell'amministrazione, della regolamentazione finanziaria, dell'informatica e dei metodi quantitativi può essere considerata in generale pertinente per le entità finanziarie, compresi gli emittenti di ART e i CASP.
22. La valutazione non dovrebbe limitarsi al grado di istruzione del membro o alla prova di un determinato periodo di servizio presso un'entità finanziaria, un emittente di ART o un CASP o altre imprese in settori connessi ai mercati delle cripto-attività e ad altri mercati finanziari. Dovrebbe essere condotta un'analisi più approfondita dell'esperienza pratica del membro per quanto riguarda le attività dell'emittente di ART o del CASP, in quanto le conoscenze acquisite dalle occupazioni precedenti dipendono dalla natura, dalla portata e dalla complessità delle imprese, nonché dalla funzione che il membro ha svolto al loro interno.
23. Per valutare adeguatamente le competenze dei membri dell'organo di amministrazione, gli emittenti di ART e i CASP dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di utilizzare l'elenco non esaustivo delle competenze pertinenti di cui all'allegato II degli orientamenti congiunti dell'ABE e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione e dei titolari di funzioni chiave a norma della direttiva 2013/36/UE e della direttiva 2014/65/UE, tenendo conto del ruolo e delle funzioni della posizione occupata dal membro dell'organo di amministrazione.
24. Nel valutare le conoscenze e l'esperienza adeguate di un membro, si dovrebbe prendere in considerazione l'esperienza teorica e pratica relativa a:

- a. la regolamentazione dei mercati finanziari, in particolare per quanto riguarda gli strumenti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE e gli strumenti finanziari DLT quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) 2022/858;
 - b. cripto-attività, compresi i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica;
 - c. la comprensione pertinente della natura differente dei diversi tipi di cripto-attività;
 - d. principi e procedure di gestione del rischio;
 - e. la gestione dei rischi di liquidità, di mercato e di credito in relazione alle attività commerciali dell'emittente di ART o del CASP;
 - f. i requisiti di cui al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario ⁽⁵⁾;
 - g. i requisiti relativi al ricorso a fornitori terzi, compresi gli accordi di esternalizzazione e la gestione di fornitori terzi;
 - h. la contabilità e la revisione contabile;
 - i. gli obblighi in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
 - j. gli obblighi in materia di protezione dei dati;
 - k. la capacità di valutare l'efficacia dei meccanismi di un emittente di ART o di un CASP che assicurano una governance, una sorveglianza e controlli interni efficaci;
 - l. l'interpretazione delle informazioni finanziarie e l'individuazione delle questioni chiave sulla base di tali informazioni;
 - m. conoscenze di gestione, tra cui la pianificazione strategica, la comprensione della strategia aziendale o del piano aziendale di un ente e la sua realizzazione;
 - n. la capacità di presentare i propri punti di vista, discutere le strategie e gli obiettivi aziendali; e
 - o. se la posizione dei membri è in seno a un emittente di ART, i pertinenti requisiti giuridici per l'emissione di ART.
25. Con riferimento al punto i) precedente, fatto salvo il recepimento nazionale della direttiva (UE) 2015/849, il membro dell'organo di amministrazione dei CASP identificato come responsabile dell'attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

⁽⁵⁾ GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1.

conformarsi alla direttiva (UE) 2015/849 dovrebbe possedere buone conoscenze, competenze ed esperienza in materia di individuazione e valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, nonché politiche, controlli e procedure in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo. Tale persona dovrebbe avere una buona comprensione della misura in cui il modello d'impresa dell'ente lo espone ai rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

26. Nel valutare l'esperienza pratica e professionale acquisita nell'ambito delle posizioni precedenti, è opportuno prestare particolare attenzione a:

- a. la natura della posizione ricoperta e il suo livello gerarchico;
- b. la durata del servizio in una data posizione;
- c. il numero di subordinati;
- d. la natura e la complessità dell'impresa in cui è stata ricoperta la posizione, compresa la sua struttura organizzativa;
- e. l'ambito delle competenze, dei poteri decisionali e delle responsabilità del membro;
- f. le conoscenze tecniche acquisite attraverso la posizione;
- g. ulteriori conoscenze acquisite grazie ad attività accademiche.

27. Ove applicabile, i membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di sorveglianza dovrebbero essere in grado di contestare le decisioni dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e altre decisioni gestionali pertinenti, se necessario, nonché sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione.

C.2.3 Conoscenze, competenze ed esperienze collettive adeguate

28. La composizione dell'organo di amministrazione dovrebbe garantire di possedere collettivamente le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per condurre tutte le attività commerciali dell'emittente di ART o del CASP e per adempiere a tutte le sue responsabilità. Ciò significa che l'organo di amministrazione possiede collettivamente una comprensione adeguata di tutti i settori e di tutte le attività dell'emittente di ART o del CASP. L'organo di amministrazione, nel suo complesso, dovrebbe altresì disporre di conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per quanto riguarda gli aspetti elencati nella sezione C.2.2 e inoltre per quanto riguarda:

- a. La gestione efficace, sana e prudente dell'emittente di ART o dei CASP, tra cui:
 - i. gestione della continuità operativa,

- ii. l'adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e l'integrità del mercato ⁽⁶⁾,
- iii. la gestione dei principali rischi legati alla creazione, all'utilizzo e alla gestione delle cripto-attività, la gestione dei rischi operativi, compreso il rischio informatico,
- iv. l'attuazione di misure di rilevamento e prevenzione delle frodi,
- v. i fattori e i rischi ESG, in particolare per quanto riguarda il meccanismo di consenso,
- b. il contesto giuridico e normativo,
- c. il diritto contrattuale,
- d. la protezione dei consumatori,
- e. le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la sicurezza, compresi, se del caso, i meccanismi di consenso applicati,
- f. il registro distribuito o tecnologie analoghe pertinenti per le loro attività commerciali,
- g. contabilità e informativa finanziaria,
- h. le attività delle funzioni o delle procedure di gestione del rischio, di conformità e di revisione interna, compresa l'adozione di tali funzioni o procedure,
- i. pertinenti mercati finanziari locali e transfrontalieri, comprese le pertinenti piattaforme di negoziazione,
- j. competenze ed esperienze gestionali,
- k. la capacità di pianificare strategicamente,
- l. la gestione dei gruppi e dei rischi connessi alle strutture dei gruppi, nel caso in cui l'emittente di ART o il CASP sia una società madre del gruppo.

C.2.4 Impegno temporale sufficiente dei membri dell'organo di amministrazione

29. I membri dell'organo di amministrazione degli emittenti di ART, conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, del MiCa, o i membri dell'organo di amministrazione di un CASP, conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, di tale regolamento, dovrebbero essere in grado di dedicare tempo sufficiente all'adempimento delle loro funzioni e responsabilità. Ciò implica che siano in grado di dedicare tempo sufficiente nonostante i loro altri obblighi eventuali.

⁽⁶⁾ Cfr. le norme tecniche di regolamentazione sul conflitto di interessi

30. I membri dovrebbero inoltre essere in grado di svolgere le loro funzioni nei periodi in cui le attività aumentano in modo particolare o in cui sussistono gravi difficoltà per una o più operazioni, tenendo conto del fatto che in tali periodi può essere richiesto un impegno temporale più elevato rispetto ai periodi normali.

31. Nella valutazione dell'impegno temporale sufficiente di un membro, gli emittenti di ART e i CASP dovrebbero tenere conto almeno di quanto segue:

- a. il numero di incarichi di amministratore presso entità finanziarie e altre imprese svolti da tale membro nello stesso momento, tenendo conto delle possibili sinergie tra diversi incarichi di amministratore, ad esempio nel contesto di un gruppo, anche quando agisce per conto di una persona giuridica o come supplente di un membro dell'organo di amministrazione;
- b. gli incarichi di amministratore che tale membro ricopre contemporaneamente presso organizzazioni che non persegono obiettivi prevalentemente commerciali;
- c. le dimensioni, la natura, la portata e la complessità delle attività dell'entità in cui il membro svolge un incarico di amministratore e, in particolare, il fatto che l'entità abbia o meno sede in un paese terzo;
- d. la presenza geografica del membro e la durata del viaggio richiesto per il ruolo;
- e. il numero di riunioni programmate per l'organo di amministrazione;
- f. eventuali riunioni necessarie da tenersi, in particolare, con le autorità competenti o altri portatori di interessi interni o esterni al di fuori del programma di riunioni formali dell'organo di amministrazione;
- g. la natura della posizione specifica e le responsabilità del membro, compresi ruoli specifici come ad esempio amministratore delegato, presidente, presidente o membro di un comitato, se il membro ricopre una posizione esecutiva o non esecutiva, e la necessità di tale membro di partecipare alle riunioni delle società elencate ai punti a) e b) e dell'entità finanziaria;
- h. altre attività professionali o politiche esterne e altre eventuali funzioni e attività pertinenti, sia nel settore finanziario sia in altri settori, sia all'interno che all'esterno dell'UE;
- i. la preparazione e la formazione necessarie;
- j. eventuali altre funzioni pertinenti del membro ritenute necessarie da prendere in considerazione nella valutazione in quanto obbligano il membro a dedicarvi tempo.

32. Gli emittenti di ART e i CASP dovrebbero registrare i ruoli, le funzioni e le capacità richieste delle varie posizioni in seno all'organo di amministrazione e l'impegno temporale previsto richiesto

per ciascuna posizione, tenendo conto anche della necessità di dedicare tempo sufficiente alla preparazione e alla formazione. A tal fine i CASP che rientrano nella classe 1 dell'allegato IV del MiCa e gli emittenti di ART non significativi dovrebbero differenziare l'impegno temporale atteso tra i membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e i membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di sorveglianza piuttosto che per le singole posizioni nell'ambito di tali funzioni.

33. Un membro dell'organo di amministrazione deve essere messo al corrente dell'impegno temporale previsto. Gli emittenti di ART e i CASP possono richiedere al membro di documentare in modo appropriato la capacità di dedicare il tempo necessario al ruolo.
34. Gli emittenti di ART e i CASP dovrebbero verificare che i membri dell'organo di amministrazione dedichino tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni. La preparazione alle riunioni, la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei membri nelle riunioni dell'organo di amministrazione sono tutti indicatori dell'impegno temporale.
35. L'impatto di eventuali assenze a lungo termine dei membri dell'organo di amministrazione dovrebbe essere preso in considerazione nella valutazione dell'impegno temporale sufficiente degli altri singoli membri dell'organo di amministrazione.
36. Gli emittenti di ART e i CASP dovrebbero tenere registri di tutte le posizioni professionali e politiche esterne detenute dai membri dell'organo di amministrazione. Tali registrazioni dovrebbero essere aggiornate ogni volta che un membro notifica all'emittente di ART o al CASP una modifica e quando tali modifiche vengono altrimenti portate a conoscenza dell'emittente di ART o del CASP. Qualora si verifichino cambiamenti tali da ridurre la capacità di un membro dell'organo di amministrazione di dedicare tempo sufficiente allo svolgimento della funzione di membro, l'emittente di ART o il CASP dovrebbe valutare nuovamente la capacità del membro di dedicare tempo sufficiente alla funzione.

C.3. Valutazioni dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione da parte degli emittenti di ART e dei CASP

37. L'emittente di ART e i CASP dovrebbero avere la responsabilità primaria di garantire, conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 68, paragrafo 1, del MiCa, che l'organo di amministrazione collettivamente e i suoi membri individualmente siano sempre idonei. Essi dovrebbero assicurare che i membri dell'organo di amministrazione dispongano, collettivamente e individualmente, di conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per garantire la gestione efficace, sana e prudente e la continuità operativa dell'impresa, nonché un'adeguata considerazione degli interessi dei loro clienti e l'integrità del mercato.
38. Gli emittenti di ART e i CASP dovrebbero garantire che tutti i membri dell'organo di amministrazione godano di un'onorabilità sufficiente, tenendo conto dei criteri di cui alla sezione C.2.1, e siano in grado di dedicare tempo sufficiente allo svolgimento efficace delle loro funzioni in qualsiasi momento, tenendo conto dei criteri di cui alla sezione C.2.4.

39. Fatta salva l'approvazione degli azionisti, gli organi di amministrazione degli emittenti di ART e dei CASP dovrebbero adottare una politica di idoneità. La politica dovrebbe includere principi relativi alla selezione, al monitoraggio e alla programmazione dell'avvicendamento dei loro membri e per la rinomina dei membri esistenti e dovrebbe stabilire almeno quanto segue:

- a. il processo per la selezione, la nomina, la rinomina e la programmazione dell'avvicendamento dei membri dell'organo di amministrazione e la procedura interna applicabile per la valutazione dell'idoneità dei membri, compresa la funzione interna responsabile di fornire sostegno alla valutazione (ad esempio, le risorse umane);
- b. i criteri da utilizzare nella valutazione, che dovrebbero includere i criteri di idoneità stabiliti nei presenti orientamenti;
- c. i criteri relativi alla composizione dell'organo di amministrazione, compreso il modo in cui devono essere presi in considerazione gli aspetti della diversità in termini di genere, età, percorso formativo, esperienza professionale e provenienza geografica dei membri dell'organo di amministrazione e, se del caso, in che modo saranno conseguiti gli obiettivi relativi all'adeguato equilibrio di genere;
- d. il canale di comunicazione con le autorità competenti; e
- e. il modo in cui la valutazione e il relativo esito dovrebbero essere documentati, compresa la fissazione di un adeguato periodo di conservazione.

40. Gli emittenti di ART e i CASP dovrebbero effettuare la valutazione o una rivalutazione dell'idoneità dell'organo di amministrazione e dei suoi membri:

- a. al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, prima di iniziare le attività che la richiedono;
- b. qualora si verifichino modifiche sostanziali nella composizione dell'organo di amministrazione, tra cui:
 - i. la nomina di nuovi membri dell'organo di amministrazione, anche nel contesto di un'acquisizione diretta o indiretta o dell'incremento di una partecipazione qualificata nell'emittente di ART o nel CASP. Tale valutazione dovrebbe essere limitata ai membri di nuova nomina e all'idoneità collettiva dell'organo di amministrazione;
 - ii. la rinomina di membri dell'organo di amministrazione, qualora i requisiti della posizione abbiano subito modifiche o qualora il membro sia nominato per ricoprire una posizione diversa in seno all'organo di amministrazione. Tale valutazione dovrebbe essere limitata ai membri la cui posizione è cambiata e all'analisi degli aspetti pertinenti, tenendo conto di eventuali requisiti

aggiuntivi per la posizione e l'idoneità collettiva dell'organo di amministrazione;

- c. in caso di modifiche sostanziali del modello d'impresa e delle attività, delle disposizioni giuridiche sottostanti o delle tecnologie utilizzate;
 - d. su base continuativa, alla luce di ogni nuovo fatto o situazione pertinente. In particolare, dovrebbe essere effettuata una nuova valutazione nei seguenti casi:
 - i. qualora sussistano preoccupazioni in merito all'idoneità individuale o collettiva dei membri dell'organo di amministrazione;
 - ii. in caso di possibile impatto sostanziale sulla reputazione di un membro dell'organo di amministrazione o dell'emittente di ART o del CASP, compresi i casi in cui i membri non rispettano la politica dell'impresa in materia di conflitti di interesse;
 - e. qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che sia stato commesso o tentato il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo in relazione a tale emittente di ART o CASP, o qualora sia stata riscontrata una violazione dei suoi obblighi in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo nello Stato membro di origine o in quello ospitante o in un paese terzo, in qualsiasi caso che possa incidere in modo sostanziale sull'idoneità del membro dell'organo di amministrazione.
41. Gli emittenti di ART e i CASP dovrebbero valutare nuovamente l'impegno temporale sufficiente di un membro dell'organo di amministrazione se tale membro assume un incarico di amministratore aggiuntivo o inizia a svolgere nuove attività pertinenti.
42. Qualora siano effettuate nuove valutazioni dell'idoneità collettiva, gli emittenti di ART e i CASP dovrebbero concentrarsi sulle modifiche pertinenti al loro modello d'impresa e alle loro attività, strategie, infrastrutture tecniche e profilo di rischio, nonché sulla distribuzione delle funzioni in seno all'organo di amministrazione e sui loro effetti sulle conoscenze, competenze ed esperienze collettive richieste dell'organo di amministrazione.
43. Nel valutare le conoscenze, le competenze e l'esperienza adeguate di un membro, l'emittente di ART o i CASP dovrebbero valutare anche l'idoneità collettiva dell'organo di amministrazione entro lo stesso periodo di tempo. In particolare occorre valutare le conoscenze, le competenze e l'esperienza che l'individuo apporta al collettivo o, nel caso di un membro che ha lasciato l'organo di amministrazione, le conoscenze e l'esperienza che potrebbero mancare in seguito al cambiamento della composizione dell'organo di amministrazione.
44. Le valutazioni delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza dei singoli membri dell'organo di amministrazione e dell'organo di amministrazione collettivo dovrebbero essere effettuate prima della nomina dei singoli membri. Ove applicabile, l'organo di amministrazione

nella sua funzione di sorveglianza dovrebbe essere responsabile dell'esecuzione della valutazione finale.

45. In deroga al paragrafo 44, le valutazioni dell'idoneità, fatto salvo il diritto nazionale, possono essere eseguite il più presto possibile e in ogni caso entro un mese dalla nomina del membro dell'organo di amministrazione, in uno qualsiasi dei seguenti casi per i quali l'emittente di ART o il CASP abbia debitamente fornito una motivazione:

- a. gli azionisti, i proprietari o i membri dell'emittente di ART o del CASP designano e nominano i membri dell'organo di amministrazione durante l'assemblea degli azionisti o equivalente che non sono stati proposti dall'emittente di ART o dal CASP o dal loro organo di amministrazione;
- b. una valutazione completa dell'idoneità individuale prima della nomina di un singolo membro o la valutazione dell'idoneità collettiva a seguito di una modifica della composizione dell'organo di amministrazione comprometterebbe il buon funzionamento dell'organo di amministrazione, anche a seguito delle seguenti situazioni:
 - i. qualora la necessità di sostituire i membri insorga improvvisamente o inaspettatamente, ad esempio in caso di decesso o disabilità di un membro; e
 - ii. qualora un membro debba essere rimosso in quanto non più idoneo.

46. La valutazione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza adeguate dovrebbe tenere conto di tutte le questioni pertinenti e disponibili per le valutazioni. Gli emittenti di ART o i CASP dovrebbero tenere conto delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza dei singoli membri dell'organo di amministrazione nel valutare l'adeguatezza delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza collettive dell'organo di amministrazione e viceversa.

47. L'emittente di ART o il CASP dovrebbe documentare i risultati della loro valutazione e, in particolare, le eventuali carenze individuate tra le conoscenze ed esperienze collettive necessarie e quelle effettive dei membri dell'organo di amministrazione, nonché le misure da adottare per ovviare a tali carenze, tra cui la preparazione o la formazione da fornire.

48. Per assicurare un'adeguata sorveglianza continua, l'emittente di ART e il CASP dovrebbero informare l'autorità competente della proposta di nomina dei membri o senza indebito ritardo dopo la nomina dei membri.

49. Qualora la valutazione sia effettuata anche dalle autorità competenti a fini di sorveglianza, la responsabilità di valutare e garantire l'idoneità dell'organo di amministrazione rimane in capo all'emittente di ART o al CASP.

C.3.1 Valutazione dell'idoneità individuale dei membri dell'organo di amministrazione da parte dei CASP e degli emittenti di ART

50. Nell'ambito della valutazione dell'idoneità dell'organo di amministrazione, l'emittente di ART o il CASP dovrebbe valutare le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei singoli membri. A tal fine, l'emittente di ART o il CASP dovrebbe:

- a. raccogliere informazioni attraverso vari canali e strumenti (ad esempio, diplomi e certificati, lettere di raccomandazione, curriculum vitae, colloqui, questionari);
- b. chiedere alla persona valutata di fornire informazioni accurate e le relative prove, ove necessario;
- c. convalidare, per quanto possibile, la correttezza delle informazioni fornite dall'individuo valutato;
- d. se del caso, valutare i risultati della valutazione in seno all'organo di amministrazione nella sua funzione di sorveglianza; e
- e. ove opportuno, individuare le misure correttive necessarie.

51. L'emittente di ART o il CASP dovrebbe fornire una descrizione documentata della posizione del membro per il quale è stata effettuata una valutazione, compreso il ruolo di tale posizione in seno all'emittente di ART o al CASP, e dovrebbe specificare i risultati della valutazione in relazione alle conoscenze, alle competenze e all'esperienza e i risultati della valutazione dell'onorabilità e dell'impegno temporale, in conformità dei presenti orientamenti.

C.3.2 Valutazione dell'idoneità collettiva dei membri dell'organo di amministrazione da parte dei CASP e degli emittenti di ART

52. Se del caso, nel valutare le conoscenze, le competenze e l'esperienza collettive adeguate, l'emittente di ART o il CASP dovrebbe valutare separatamente la composizione dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e, se del caso, nella sua funzione di sorveglianza.

53. La valutazione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza collettive adeguate dovrebbe fornire un confronto tra le conoscenze, le competenze e l'esperienza adeguate dell'organo di amministrazione richieste per lo svolgimento di tutte le attività aziendali, compresi gli aspetti organizzativi e i processi sottostanti, e le conoscenze e l'esperienza collettive effettive dell'organo di amministrazione.

54. Nel valutare le conoscenze, le competenze e l'esperienza collettive adeguate dell'organo di amministrazione, l'emittente di ART o il CASP dovrebbe innanzitutto valutare tutti i singoli membri, mettere in relazione i risultati con le attività commerciali e stabilire che, per tutte queste attività, l'organo di amministrazione disponga collettivamente di conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per garantire l'efficace funzionamento dell'organo di amministrazione stesso.

55. La composizione dell’organo di amministrazione dovrebbe garantire che i processi decisionali collettivi prevedano adeguate discussioni, opportunità di contestazione e sorveglianza. A tal fine dovrebbe esserci un numero sufficiente di membri con conoscenze in ciascun settore per consentire una discussione sulle decisioni da prendere.
56. L’emittente di ART o il CASP dovrebbe effettuare una valutazione dell’idoneità collettiva dell’organo di amministrazione a svolgere le proprie funzioni ai sensi del MiCa e documentare i risultati utilizzando:
- il modello della matrice di idoneità incluso nell’allegato I come base e adattandolo tenendo conto dei criteri di cui alla sezione C.1; oppure
 - la propria metodologia appropriata, in linea con i criteri stabiliti nei presenti orientamenti.

C.4. Misure correttive degli emittenti di ART o dei CASP

57. Se una valutazione o una nuova valutazione di un emittente di ART o di un CASP conclude che l’organo di amministrazione o un membro dell’organo di amministrazione non possiede le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate o non può dedicare tempo sufficiente, l’emittente di ART o il CASP dovrebbe adottare tempestivamente le misure correttive del caso.
58. Se un membro dell’organo di amministrazione non gode di sufficiente onorabilità, non dovrebbe essere nominato, sostituito o autorizzato a ricoprire la posizione.
59. Le misure correttive adeguate possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’adeguamento delle responsabilità tra i membri; la sostituzione di alcuni membri; l’assunzione di membri aggiuntivi; la formazione di singoli membri; o la formazione dell’organo di amministrazione nel suo complesso per garantire che abbia conoscenze, competenze ed esperienze collettive adeguate.
60. Se la valutazione o la nuova valutazione di un emittente di ART o di un CASP individua carenze facilmente rimediabili in termini di conoscenze, competenze ed esperienze adeguate o di capacità di dedicare tempo sufficiente dell’organo di amministrazione o di un membro dell’organo di amministrazione, l’emittente di ART o il CASP dovrebbe adottare misure correttive adeguate per colmare tali lacune in modo tempestivo.
61. In ogni caso, le autorità competenti dovrebbero essere informate senza indugio di eventuali carenze sostanziali individuate in relazione a uno qualsiasi dei membri dell’organo di amministrazione e alla composizione collettiva dell’organo di amministrazione. Le informazioni dovrebbero includere le misure adottate o previste per porre rimedio a tali carenze e il calendario per la loro attuazione.

C.5. Valutazione dell'idoneità da parte delle autorità competenti

62. Le autorità competenti dovrebbero specificare le procedure di sorveglianza applicabili alla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione degli emittenti di ART e dei CASP. Nello specificare le procedure di sorveglianza, le autorità competenti dovrebbero tenere presente che una valutazione dell'idoneità di un membro effettuata ex post potrebbe rendere necessaria la rimozione di tale membro dall'organo di amministrazione o portare all'inidoneità dell'organo di amministrazione nel suo complesso.
63. Le autorità competenti dovrebbero garantire che una descrizione di tali procedure di valutazione sia accessibile al pubblico. Le procedure di sorveglianza dovrebbero garantire che i membri neonominati dell'organo di amministrazione e l'organo di amministrazione in qualità di organo collettivo siano valutati dalle autorità competenti. Le procedure di sorveglianza dovrebbero inoltre garantire che i membri rinominati dell'organo di amministrazione siano nuovamente valutati dall'autorità competente conformemente ai presenti orientamenti, qualora sia necessaria una nuova valutazione a causa di una modifica delle informazioni richieste o della posizione ricoperta dal membro rinominato.
64. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le loro procedure di sorveglianza consentano loro di affrontare tempestivamente i casi di non conformità ai requisiti normativi pertinenti.
65. Le autorità competenti dovrebbero richiedere agli emittenti di ART e ai CASP di notificare senza indugio eventuali posizioni vacanti in seno all'organo di amministrazione. Le autorità competenti che valutano l'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione prima della nomina dovrebbero richiedere all'emittente di ART o al CASP di notificare tale fatto senza indebito ritardo dopo che l'impresa ha deciso di proporre la nomina del membro. Le autorità competenti che valutano l'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione dopo la nomina dovrebbero richiedere all'emittente di ART o al CASP di notificare la nomina al più tardi due settimane dopo la nomina. Tale notifica dovrebbe contenere le informazioni di cui al paragrafo 70.
66. Nei casi debitamente giustificati di cui al paragrafo 45, gli emittenti di ART e i CASP dovrebbero essere tenuti a fornire all'autorità competente la documentazione completa richiesta ai sensi del paragrafo 70 entro un mese dalla nomina del membro.
67. Le autorità competenti dovrebbero fissare un termine massimo per la loro valutazione dell'idoneità, che non dovrebbe superare i quattro mesi dalla data di notifica della nomina prevista o effettiva da parte dell'emittente di ART o dei CASP.
68. Se un'autorità competente stabilisce che, per completare la valutazione, sono necessarie informazioni in aggiunta a quanto richiesto a norma del paragrafo 70, il termine di cui al paragrafo 67 può essere sospeso dal momento in cui l'autorità competente richiede informazioni aggiuntive fino al loro ricevimento.

69. Le autorità competenti dovrebbero effettuare la loro valutazione sulla base delle informazioni fornite dall'emittente di ART e dai CASP e dai membri valutati e dovrebbero valutare questi ultimi alla luce delle nozioni definite nei presenti orientamenti, a seconda dei casi.
70. Le autorità competenti dovrebbero richiedere agli emittenti di ART e ai CASP di trasmettere le informazioni e la documentazione necessarie per valutare l'idoneità del membro dell'organo di amministrazione, comprese le informazioni e la documentazione necessarie per la valutazione dell'idoneità al momento dell'autorizzazione, come specificato nel regolamento delegato della Commissione a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, del MiCa, per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 2, lettera i), del presente articolo, nel caso di un emittente di ART, e a norma dell'articolo 62, paragrafo 5, del medesimo regolamento, per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), del presente articolo, nel caso di un CASP, contenenti le prove dell'onorabilità sufficiente dei membri e delle conoscenze, competenze ed esperienze individuali e collettive e della capacità di dedicare tempo sufficiente dell'organo di amministrazione.
71. Se del caso, in base a un approccio basato sul rischio e per gli emittenti di ART significativi, le autorità competenti dovrebbero ricorrere anche a colloqui ai fini delle valutazioni dell'idoneità.
72. La valutazione dell'idoneità individuale e collettiva dei membri dell'organo di amministrazione dovrebbe essere effettuata su base continuativa dall'autorità competente, nell'ambito delle loro attività di sorveglianza correnti.
73. Le autorità competenti possono partecipare o condurre riunioni con l'emittente di ART o il CASP, anche con alcuni o tutti i membri del suo organo di amministrazione, o partecipare in qualità di osservatore alle riunioni dell'organo di amministrazione per valutarne l'effettivo funzionamento. La frequenza di tali riunioni dovrebbe essere stabilita secondo un approccio basato sul rischio.
74. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli emittenti di ART e i CASP effettuino le necessarie nuove valutazioni di cui alle sezioni C.3, C.3.1 e C.3.2. Se una nuova valutazione dell'idoneità da parte di un'autorità competente è determinata da una nuova valutazione da parte di un emittente di ART o di un CASP, tale autorità competente dovrebbe tenere conto delle circostanze che hanno condotto alla nuova valutazione e del suo impatto sull'idoneità individuale e collettiva dell'organo di amministrazione.

C.6. Decisione dell'autorità competente

75. Le autorità competenti dovrebbero adottare una decisione sulla base della valutazione dell'idoneità individuale e collettiva dei membri dell'organo di amministrazione entro il periodo massimo di cui al paragrafo 67 o, se il periodo è stato sospeso a norma del paragrafo 68, entro il periodo massimo di 6 mesi.
76. Qualora, dalle risultanze della valutazione dell'idoneità da parte dell'autorità competente, si constati che non è sufficientemente dimostrato che la persona valutata sia idonea, anche in

situazioni in cui le informazioni fornite non sono sufficienti per completare la valutazione, l'autorità competente dovrebbe opporsi o non approvare la nomina di tale persona, a meno che le carenze individuate non siano rimediabili e possano essere superate da altre misure adottate dall'emittente di ART o dal CASP.

77. Se un emittente di ART o un CASP non fornisce all'autorità competente informazioni sufficienti sull'idoneità di un soggetto valutato, tale autorità competente dovrebbe informare l'impresa della decisione negativa o che il soggetto non può essere membro dell'organo di amministrazione perché la sua idoneità non è stata sufficientemente dimostrata.
78. Qualora siano individuate carenze riguardanti le conoscenze, le competenze o l'esperienza individuali o collettive dei membri dell'organo di amministrazione, l'autorità competente, considerando le misure già adottate dall'emittente di ART o dal CASP, dovrebbe adottare misure adeguate per colmare le lacune individuate e fissare un calendario per l'attuazione di tali misure. Tali misure dovrebbero comprendere, a seconda dei casi, una o più delle seguenti:
- a. richiedere all'emittente di ART o al CASP di organizzare una formazione specifica per i membri dell'organo di amministrazione a livello individuale o collettivo;
 - b. richiedere all'emittente di ART o al CASP di modificare la suddivisione dei compiti tra i membri dell'organo di amministrazione;
 - c. richiedere all'emittente di ART o al CASP di rifiutare il membro proposto o di sostituire alcuni membri;
 - d. richiedere all'emittente di ART o al CASP di modificare la composizione dell'organo di amministrazione per garantire l'idoneità individuale e collettiva del medesimo;
 - e. rimuovere il membro dall'organo di amministrazione dell'emittente di ART o del CASP;
 - f. se del caso, imporre sanzioni amministrative o altre misure amministrative (ad esempio, stabilendo obblighi, raccomandazioni o condizioni specifiche), compresa la revoca definitiva dell'autorizzazione.

Orientamenti congiunti sulla valutazione dell'idoneità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, con partecipazioni qualificate in emittenti di ART o in CASP

D. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

- Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (⁷) e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (⁸). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità, i partecipanti ai mercati finanziari e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti. I presenti orientamenti stabiliscono le prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria e le modalità di applicazione del diritto dell'Unione.
- Le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35), lettera a), del MiCa destinate degli orientamenti sono tenute a conformarsi a questi ultimi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente ai partecipanti ai mercati finanziari e agli enti finanziari.

Obblighi di segnalazione

- Entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti sui siti web dell'ABE e dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE o all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi, o iii) non sono conformi e non intendono conformarsi ai presenti orientamenti. In caso di non conformità, le autorità competenti devono altresì comunicare all'ESMA o all'ABE i motivi del mancato rispetto dei presenti orientamenti, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli stessi sui siti web dell'ESMA e dell'ABE in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Le

(⁷) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(⁸) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

notifiche devono essere presentate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Qualsiasi modifica dello stato di conformità deve essere comunicata anche all'ABE o all'ESMA.

4. Le notifiche saranno pubblicate sul sito web dell'ABE, in linea con l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, e sul sito web dell'ESMA, in linea con l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, i presenti orientamenti congiunti stabiliscono la metodologia cui le autorità competenti dovrebbero ricorrere per la valutazione delle circostanze che danno luogo a partecipazioni qualificate (sezione F.1 degli orientamenti).
6. I presenti orientamenti congiunti stabiliscono la metodologia cui le autorità competenti dovrebbero ricorrere per valutare l'idoneità dell'azionista o del socio che detiene partecipazioni qualificate, siano esse dirette o indirette (sezione F.2 degli orientamenti):
 - a) in un emittente richiedente che richiede un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 18 del MiCa, conformemente al mandato stabilito dall'articolo 21, paragrafo 3, di tale regolamento;
 - b) in un CASP richiedente che richiede un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del MiCa, conformemente al mandato stabilito dall'articolo 63, paragrafo 11, di tale regolamento.
7. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, i presenti orientamenti congiunti stabiliscono la metodologia cui le autorità competenti dovrebbero ricorrere per la valutazione dell'idoneità di un candidato acquirente di partecipazioni qualificate dirette o indirette (sezione F.3 degli orientamenti):
 - a) in un emittente di ART autorizzato a norma dell'articolo 21 del MiCa, conformemente ai criteri di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere da a) a e), di tale regolamento;
 - b) in un CASP autorizzato ai sensi dell'articolo 63 del suddetto regolamento, conformemente ai criteri di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettere da a) a e), del medesimo regolamento.

Ambito d'applicazione

8. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera j), o all'articolo 62, paragrafo 2, lettera h), del MiCa, in caso di domanda di autorizzazione in qualità di emittente di ART o di CASP, la valutazione dei candidati acquirenti riguarda l'onorabilità sufficiente degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, con partecipazioni qualificate.
9. Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, e dell'articolo 84, paragrafo 1, del MiCa, nel caso di un emittente di ART o di un CASP autorizzato ai sensi dell'articolo 21 o dell'articolo 63 del medesimo regolamento, la valutazione dei candidati acquirenti riguarda l'idoneità, in base ai cinque criteri di valutazione ivi stabiliti, degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, con partecipazioni qualificate.

10. I presenti orientamenti non si applicano agli emittenti di ART o ai CASP autorizzati come enti creditizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE. Inoltre, i CASP che sono entità finanziarie elencate all'articolo 60 che forniscono servizi per le cripto-attività nell'ambito della loro autorizzazione conformemente all'articolo 60, paragrafi da 2 a 6, del MiCa non sono soggetti agli articoli 63 e 84, ma restano soggetti alle disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 2.

Destinatari

11. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35, lettera a), del MiCa.

Definizioni

12. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel MiCa hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti congiunti. Inoltre, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni, anche ai fini di un riferimento incrociato agli orientamenti comuni delle AEV sulle partecipazioni qualificate:

«candidato acquirente»:	una persona fisica o giuridica che, individualmente o agendo di concerto con un'altra o più persone, intende acquisire o aumentare, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa destinataria che è un emittente di ART autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del MiCa o un CASP autorizzato a norma dell'articolo 63 di tale regolamento, o un azionista o socio che, direttamente o indirettamente, individualmente o agendo di concerto con un'altra persona, detiene una partecipazione qualificata in un emittente di ART richiedente che richiede un'autorizzazione a norma dell'articolo 18 di tale regolamento o in un CASP richiedente che richiede un'autorizzazione a norma dell'articolo 62 di tale regolamento;
«direttive o regolamenti settoriali»:	il MiCa;
«azionista o socio»:	una persona fisica o giuridica che detiene azioni nell'impresa destinataria o, a seconda della forma giuridica di un ente, altri proprietari o soci dell'impresa destinataria;
«autorità di vigilanza interessata»:	l'autorità competente quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35, lettera a), del MiCa, responsabile della vigilanza dell'impresa destinataria;
«impresa destinataria»:	un

	<ul style="list-style-type: none"> - emittente richiedente che presenta domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 18 del MiCa o - un emittente di ART autorizzato a norma dell'articolo 21 di tale regolamento; o - un CASP richiedente che presenta domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del MiCa; o - un CASP autorizzato a norma dell'articolo 63 del MiCa;
«orientamenti comuni delle AEV sulle partecipazioni qualificate»:	gli orientamenti comuni dell'EIOPA, dell'ABE e dell'ESMA per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario del 16 dicembre 2016 (JC/GL/2016/01).

E. Attuazione

Data di applicazione

13. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 04/02/2025.

F. Orientamenti congiunti

F.1. Azione di concerto, influenza significativa, azionisti indiretti, decisione di acquisire

14. Prima di valutare l'idoneità del candidato acquirente, le autorità competenti dovrebbero determinare se sono soddisfatte le circostanze che danno luogo al progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa destinataria.

15. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero applicare la metodologia di valutazione stabilita negli orientamenti comuni delle AEV sulle partecipazioni qualificate, in particolare nel titolo II, capo 1, sezione 4 sull'azione di concerto, sezione 5 sull'influenza significativa, sezione 6 sulle acquisizioni indirette di partecipazioni qualificate, sezione 7 sulla decisione di acquisire.

F.2. Valutazione dell'idoneità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, in possesso di partecipazioni qualificate al momento dell'autorizzazione

16. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c) o dell'articolo 63, paragrafo 10, lettera c), del MiCa, le autorità competenti valutano se il candidato acquirente con partecipazioni qualificate in un'impresa che richiede un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 18 o un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 di tale regolamento possieda l'onorabilità di cui all'articolo 34,

paragrafo 4, e all’articolo 68, paragrafo 2, di tale regolamento (UE). Detta valutazione dovrebbe basarsi sui criteri di cui all’articolo 42, paragrafo 1, o all’articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del MiCa, sulla reputazione del candidato acquirente, e lettera e), del MiCa, sull’assenza di fondati motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

17. Ai fini della valutazione della reputazione del candidato acquirente, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento alla loro valutazione delle informazioni di cui ai regolamenti delegati della Commissione adottati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 6, del MiCa, nel caso di un emittente di ART, e dell’articolo 62, paragrafo 5, di tale regolamento, nel caso dei CASP, e dovrebbero applicare la metodologia di cui al titolo II, capo 3, sezione 10, degli orientamenti comuni delle AEV sulle partecipazioni qualificate, sulla reputazione del candidato acquirente — primo criterio di valutazione, a seconda dei casi.
18. Per valutare l’assenza di fondati motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, le autorità competenti dovrebbero applicare la metodologia indicata nel titolo II, capo 3, sezione 14 degli orientamenti comuni delle AEV sulle partecipazioni qualificate, sul sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo da parte del candidato acquirente — quinto criterio di valutazione. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero applicare il paragrafo 28 dei presenti orientamenti congiunti ognualvolta i fondi per l’acquisizione delle partecipazioni qualificate consistano in cripto-attività o derivino dallo scambio di cripto-attività con moneta fiduciaria.
19. Ai fini della valutazione degli aspetti dell’onorabilità sufficiente in relazione alle competenze professionali del candidato acquirente, le autorità competenti dovrebbero applicare la proporzionalità conformemente alla sezione 8, punto 8.3, degli orientamenti delle AEV sulle partecipazioni qualificate, sulla proporzionalità.

F.3. Valutazione dell’idoneità di un candidato acquirente di una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, o dell’articolo 84, paragrafo 1, del MiCa

20. Al fine di valutare se una persona fisica o giuridica abbia deciso di acquisire, le autorità competenti dovrebbero applicare la sezione 7 degli orientamenti comuni delle AEV sulle partecipazioni qualificate, sulla decisione di acquisire.
21. Le autorità competenti devono valutare l’idoneità dei candidati acquirenti di partecipazioni qualificate dirette o indirette in un emittente di ART autorizzato conformemente all’articolo 21 del MiCa o in un CASP autorizzato conformemente all’articolo 63 di tale regolamento, conformemente ai criteri di cui, rispettivamente, all’articolo 42, paragrafo 1, lettere da a) a e), o all’articolo 84, paragrafo 1, di tale regolamento.

22. Per la valutazione del criterio di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del MiCa, sulla reputazione del candidato acquirente, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento alla loro valutazione delle informazioni di cui ai regolamenti delegati della Commissione adottati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4, del MiCa, nel caso di un emittente di ART, e dell'articolo 84, paragrafo 4, di tale regolamento, nel caso dei CASP, e dovrebbero applicare la metodologia di cui al titolo II, capo 3, sezione 10, degli orientamenti comuni delle AEV sulle partecipazioni qualificate, sulla reputazione del candidato acquirente — primo criterio di valutazione, a seconda dei casi.
23. Per la valutazione del criterio di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), o all'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del MiCa, sulla reputazione, le conoscenze, le competenze e l'esperienza di qualsiasi persona che dirigerà le attività dell'impresa destinataria, le autorità competenti dovrebbero applicare la metodologia di valutazione definita negli orientamenti congiunti dell'ABE e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione degli emittenti di ART o dei CASP.
24. Per la valutazione del criterio di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 84, paragrafo 1, lettera c), del MiCa, le autorità competenti dovrebbero applicare la metodologia di cui al titolo II, capo 3, sezione 12, degli orientamenti comuni delle AEV sulle partecipazioni qualificate, sulla solidità finanziaria del candidato acquirente - terzo criterio di valutazione.
25. Per la valutazione del criterio di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), relativo alla conformità costante ai requisiti di cui al titolo III del MiCa, o all'articolo 84, paragrafo 1, lettera d), relativo alla conformità costante ai requisiti di cui al titolo V di tale regolamento per quanto riguarda il requisito prudenziale, le autorità competenti dovrebbero applicare la metodologia di cui al titolo II, capo 3, sezione 13, degli orientamenti comuni delle AEV sulle partecipazioni qualificate, sulla conformità ai requisiti prudenziali delle imprese destinatarie.
26. Per quanto riguarda specificamente gli emittenti di ART, la conformità costante ai requisiti prudenziali in materia di liquidità comprende i requisiti relativi alla composizione, alla gestione, agli investimenti, alla separazione e alla custodia della riserva di attività, al fine di soddisfare qualsiasi potenziale richiesta di rimborso da parte dei possessori del token.
27. Per la valutazione del criterio di cui, rispettivamente, all'articolo 42, paragrafo 1, lettera e), o all'articolo 84, paragrafo 1, lettera e), del MiCa, le autorità competenti dovrebbero applicare la metodologia di cui al titolo II, capo 3, sezione 14, degli orientamenti comuni delle AEV sulle partecipazioni qualificate, sul sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo da parte del candidato acquirente – quinto criterio di valutazione.
28. Ognqualvolta i fondi per l'acquisizione delle partecipazioni qualificate consistono in cripto-attività o quando derivano dallo scambio di cripto-attività con moneta fiduciaria, le autorità competenti, oltre all'applicazione della metodologia di valutazione di cui al titolo II, capo 3, sezione 14, degli orientamenti comuni delle AEV sulle partecipazioni qualificate, sul sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, dovrebbero altresì individuare:

- a. l'indirizzo nel registro distribuito utilizzato dal candidato acquirente, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività sia registrato in una rete che utilizza la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia simile, e il numero di conto di cripto-attività utilizzato dal candidato acquirente, qualora tale conto esista e sia utilizzato per effettuare l'operazione;
 - b. il numero di conto di cripto-attività utilizzato dal candidato acquirente, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività non sia registrato su una rete che utilizza la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia simile;
 - c. se un trasferimento di cripto-attività non è registrato su una rete che utilizza la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia simile e non è effettuato da o verso un conto di cripto-attività, un identificativo unico delle operazioni; e
 - d. il/i fornitore/i di servizi di cripto-attività delle parti dell'operazione, a seconda dei casi.
29. Le autorità di vigilanza interessate dovrebbero applicare il principio di proporzionalità nella loro valutazione conformemente alla sezione 8 sulla proporzionalità degli orientamenti comuni delle AEV sulle partecipazioni qualificate, nel caso di candidati acquirenti in un emittente di ART autorizzato conformemente all'articolo 21 del MiCa, o in un CASP autorizzato conformemente all'articolo 63 di tale regolamento.
30. Nel caso in cui il candidato acquirente intenda acquisire una partecipazione qualificata in un'impresa destinataria che è un emittente di ART autorizzato conformemente all'articolo 21 del MiCa o un CASP autorizzato conformemente all'articolo 63 di tale regolamento, le autorità di vigilanza interessate dovrebbero applicare il titolo II, capo 2, sezione 9, punti da 9.1 a 9.3, degli orientamenti comuni delle AEV sulle partecipazioni qualificate, per quanto riguarda la procedura applicabile alla notifica presentata dal candidato acquirente.

Allegato I — Modello di matrice per valutare la competenza collettiva dei membri dell'organo di amministrazione

L'allegato I degli orientamenti è fornito sotto forma di file Excel separato.